



COMUNE DI GESICO

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 64 del 13/12/2021

OGGETTO: Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2021 - Determinazione parte variabile - Direttive per la contrattazione decentrata.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **tedici** del mese di **dicembre** alle ore **18:37**, con la modalità mista, presenti in Gesico e nella casa comunale il sindaco e gli assessori Marcello e Murgia, mentre il Vice sindaco Porceddu è collegata da remoto, in conformità a quanto prescritto dal DPCM 8 marzo 2020, art. 1 lettera q), dalla Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, dal Decreto-Legge 17 marzo 2018 art. 73 e dal decreto del Sindaco n. 6 del 27/03/2020,

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
1. SCHIRRU Terenzio	Sindaco	X	
2. PORCEDDU Cinzia	Vice Sindaco	X	
3. MARCELLO Andrea	Assessore	X	
4. MURGIA Sandro	Assessore	X	
	Totali	4	0

e con l'assistenza del Segretario Comunale dottor ORTU Remo.

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- **VISTO** il nuovo CCNL del Comparto “Funzioni locali” per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21/05/2018, ed in particolare il Titolo II disciplinate le Relazioni sindacali;

- **PREMESSO CHE:**

- le risorse destinate al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 sono determinate annualmente dagli Enti ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali e di comparto, compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economica e finanziaria dell'Ente;

- le modalità di determinazione delle risorse decentrate di cui sopra sono regolate dallo stesso articolo che le stesse vengono distinte in due categorie:

>> risorse stabili;

>> risorse variabili;

- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è dettata dall'art. 67 del C.C.N.L. 21.05.2018;

- **PRESO ATTO** che gli incrementi della parte variabile del fondo devono essere stabiliti dalla Giunta comunale sulla base degli obiettivi programmati, nei limiti consentiti dai CCNL e dalle leggi in materia;

- **TENUTO CONTO** che è possibile inserire nella parte variabile del fondo 2021 le seguenti somme, in base alle norme dei CCNL e per le causali di seguito indicate:

1) art. 67, comma 3, lettera i) e comma 5, lettera b), del CCNL 21.05.2018 - “alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione – OMISSIS -”: quota prevista dall'ex contributo regionale L.R. 19/97 da destinare alla produttività dei dipendenti, ora confluita nel fondo unico e confermata per la sua componente al 100% con il presente atto: € **2.059,62**;

2) art. 67, comma 3, lettera h) e c. 4, del CCNL 21.05.2018 - “In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.”: Monte Salari 1997 € 168.569,98 x 1,2% = **2.022,84**;

- **VISTI** in materia:

- l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dai parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, nel rispetto dei vincoli di bilancio;

- l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui, prima della sottoscrizione dell'accordo decentrato integrativo aziendale, il Revisore dei Conti deve certificare la compatibilità dei costi;

- il D.Lgs. n. 75/2017 di revisione del D.Lgs. n. 165/2001 che, sulla base della delega contenuta nell'articolo 17 della L. n. 124/2015, stabilisce:

1) le risorse per il salario accessorio dei dirigenti e dei dipendenti, a partire dal 2017, non devono superare il tetto delle risorse destinate a queste finalità nell'anno 2016;

2) cessa il vincolo della riduzione delle risorse in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, anche nella forma temperata dettata dal comma 236 della L. n. 208/2015, cioè tenendo conto del personale assumibile; le riduzioni precedentemente operate restano consolidate;

3) si consente una stabilizzazione degli incrementi della parte variabile;

4) la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Riunite n. 6/SEZAUT/2018/QMIG secondo cui gli incentivi per la progettazione sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 e pertanto non rientrano nel calcolo relativo alla dimostrazione del rispetto del limite complessivo della spesa per il personale;

5) l'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019 il quale consente un incremento del fondo per le risorse decentrate negli enti ove si verifichi un incremento del personale dipendente in servizio, in confronto all'annualità 2018;

- **CONSIDERATO CHE** con delibera della G.C. n. 52/2021 di modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 e piano annuale delle assunzioni 2021, si è dato atto del rispetto del tetto di spesa del personale dipendente per l'annualità 2021;

- **PRESO ATTO** che le risorse da destinare alla indennità per la produttività collettiva devono essere liquidate in base:

- alla performance individuale al grado di raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel piano delle performance approvato dalla Giunta per l'anno in corso e alla valutazione sui comportamenti professionali;

- per la performance organizzativa al raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel piano delle performance approvato dalla Giunta per l'anno in corso;

- il tutto secondo i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dei livelli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale;

- **RITENUTO** di dare direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa relativa al riparto della quota disponibile delle risorse decentrate complessivamente previste per l'anno 2021 e di individuarne il componente;

- **RICHIAMATO** l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: *"2. (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*;

- **RILEVATO** che l'art. 7, c. 4, del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018, prevede che sono oggetto di contrattazione integrativa decentrata le seguenti materie:

- a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;

- b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;

- c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;

- d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

- e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinques, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinques comma 1;
- g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
- h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
- i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;
- j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
- l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
- m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
- u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art.67;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;
- z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni;

- **VISTA** la deliberazione della G.C. n. 47 del 16.07.2021 di assegnazione obiettivi di performance individuale e organizzativa anno 2021;

- **RILEVATO** altresì che l'art. 7, c. 3, del succitato CCNL 21 maggio 2018, dispone che: *“I componenti della delegazione trattante di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designanti dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”*;

- **DATO ATTO** che con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 54 in data 17/11/2021 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica, anche definita di “parte datoriale”, per la contrattazione decentrata integrativa, la quale opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;

- **VISTO:**

- il comma 870 dell’art. 1 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), il quale testualmente recita: “In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.... OMISSIS...”;

- l’attestazione del Responsabile del Settore Finanziario, prot. n. 5598 del 26/11/2021, avente ad oggetto “Richiesta certificazione per utilizzo nella contrattazione decentrate 2021, dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020.”;

- la conseguente certificazione sull’uso dei suddetti fondi (euro 5.000,00 – buoni pasto 2020) effettuata dal Revisore dei Conti, giusta nota ns. prot. n. 5665 del 02/12/2021;

- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo, sotto il profilo della regolarità tecnica (Art. 49 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, sotto il profilo della regolarità contabile (Art. 49 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

- **AD UNANIMITÀ** di voti legalmente espressi:

D E L I B E R A

- **DI RICHIAMARE** la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- **DI DARE DIRETTIVE** al Responsabile del Settore Amministrativo, come segue:

A) di confermare gli istituti già presenti nel precedente contratto integrativo e recepire i nuovi obbligatoriamente previsti dal CCNL 21/05/2018, per questi ultimi con decorrenza dal 01/01/2020;

B) di integrare il fondo per le risorse decentrate spettante al personale dipendente per l’anno 2021 - parte variabile, con le seguenti somme e nei limiti delle disponibilità consentite dal CCNL e dalla normativa vigenti:

1) prioritariamente, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera h) e c. 4, del CCNL 21.05.2018 - “In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.”: Monte Salari 1997 € 168.569,98 x 1,2% = **2.022,84**;

2) art. 67, comma 3, lettera i) e comma 5, lettera b), del CCNL 21.05.2018 - “alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione – OMISSIS -”: quota prevista dall’ex contributo regionale L.R. 19/97 da destinare alla produttività dei dipendenti, ora confluita nel fondo unico e confermata per la sua componente al 100% con il presente atto: **€ 2.059,62**;

C) di integrare il fondo per le risorse decentrate spettante al personale dipendente per l'anno 2021 - parte variabile, con l'ulteriore somma di euro 5.000,00 e non soggetta ai limiti imposti rispetto all'anno 2016 (così come certificato dal revisore dei conti), derivante dai risparmi di spesa dell'anno 2020 sull'acquisto di buoni pasto per il personale dipendente, come consentito dall'art. 1 c. 870 della L. 178/2020;

- **DI DARE ATTO** che:

- il fondo risorse decentrate 2021 non deve superare i limiti previsti dalla normativa vigente;
- spetta alla delegazione per la contrattazione decentrata l'approvazione dei criteri di utilizzo del fondo;
- la suddetta somma è prevista nel bilancio di previsione 2021;
- che spettano al Responsabile del Settore Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali;

- **DI DARE** ai rappresentanti di parte pubblica le seguenti direttive:

- destinare prioritariamente la quota disponibile del fondo per le risorse decentrate per il personale 2021 al finanziamento delle indennità c.d. fisse e obbligatorie (stato civile, maneggio valori);
- destinare la parte restante della quota disponibile alla indennità per la produttività individuale e collettiva, da ripartire ai dipendenti sulla base del sistema di valutazione permanente approvato dal Comune;

- **DI PRENDERE ATTO** che spetta ai Responsabili di Settore certificare il livello di raggiungimento degli obiettivi di performance individuale dei dipendenti assegnati stabiliti dal piano delle performance per l'anno 2021;

- **DI TRASMETTERE** copia della presente:

- 1) al Revisore dei Conti per la certificazione che gli oneri derivanti dall'applicazione dell'accordo siano coerenti con i vincoli posti dai CCNL e dal bilancio di previsione 2021;
- 2) alle OO.SS. e alle RSU;

- **DI DISPORRE** che l'ipotesi di accordo decentrato integrativo aziendale dovrà essere trasmesso alla Giunta per la verifica della conformità alle direttive sopra definite e l'autorizzazione alla sottoscrizione;

- **DI INCARICARE** il Responsabile del Settore Amministrativo di pubblicare la deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";

- **DI DICHIARARE**, con separata votazione e **all'unanimità**, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sussistendo l'urgenza di provvedere in merito.

La seduta termina alle ore: 19:00

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
firmato digitalmente
SCHIRRU Terenzio

IL SEGRETARIO COMUNALE
firmato digitalmente
ORTU Remo

